

- **1° quesito:**

... Per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. "clausola sociale", di cui all'art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l'utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto. Inoltre desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci sono risorse assunte a tempo indeterminato dall'attuale fornitore ed eventualmente, quante siano.

- **Risposta a 1° quesito:**

Nei documenti di gara non è espressamente prevista l'applicazione della cd. "clausola sociale".

- **2° quesito:**

Art. 4 del Capitolato: per quanto riguarda il tema della responsabilità: chiediamo però alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se le stesse disposizioni si rivolgano ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato presso Umbra Acque S.p.A. In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 artt. 30 e ss. L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatero si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive.

Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore.

Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione. In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012.

Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce

espressamente che "...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.113 del D. Lgs. 163/2006.

- **Risposta a 2° quesito:**

Fermo restando l'integrale applicazione di quanto previsto in materia di responsabilità dell'utilizzatore, la prescrizione di polizza assicurativa riportato all'Art. 4 del Capitolato speciale d'Appalto è da intendersi riferita ad eventuale svolgimento di attività tecnico-progettuali per le quali in base al codice degli Appalti è previsto l'obbligo di copertura assicurativa dei rischi di natura professionale; come, ad esempio, attività di progettazione di opere e verifica/validazione dei relativi progetti.

- **3° quesito:**

Art. 14 del Capitolato: Ferma restando l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dai singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 276/2003 e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

- **Risposta a 3° quesito:**

In caso di esercizio della facoltà di recesso la stazione Appaltante conferma l'integrale applicazione degli obblighi di Legge e CCNL previsti in materia.

- **4°quesito**

Pag. 7 della Lettera d'Invito: Vi chiederemmo di specificare quale sia la forma di stipula attualmente prevista e di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle spese contrattuali, che sono a carico dell'aggiudicatario, così da poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

- **Risposta a 4° quesito:**

La forma di stipula attualmente prevista è la scrittura privata; l'ammontare presunto delle spese contrattuali è quello corrispondente alle marche da bollo.

- **5° quesito:**

Articolo 4 del Capitolato:....A fronte delle considerazioni già avanzate circa l'applicazione della c.d. clausola sociale, Vorremmo anche sapere se, nel caso, se i lavoratori abbiano già sostenuto le visite preassuntive di idoneità alla mansione e, in caso negativo, a carico di chi sono posti i relativi costi.

Vorremmo anche richiedere se gli stessi abbiano svolto o meno la formazione in materia di salute e sicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni.

- **Risposta a 5° quesito:**

Nei documenti di gara non è espressamente prevista l'applicazione della cd. "clausola sociale".

- **6°quesito**

Articolo 4 del Capitolato: Per quanto attiene poi il tasso INAIL da applicarsi, Vi chiediamo di precisare se il moltiplicatore unico offerto debba ricomprenderlo o, piuttosto, il tasso INAIL verrà determinato in sede di richiesta della fornitura e quindi aggiunto al moltiplicatore offerto, anche in considerazione di quanto previsto poi al successivo articolo 8.

- **Risposta a 6° quesito:**

Dal combinato disposto degli Artt. 4 e 8 del Capitolato speciale di Appalto si evince che il moltiplicatore unico comprende anche la quota assicurativa INAIL.

- **7°quesito:**

Articolo 5 del Capitolato: Stante quanto disposto in merito all'individuazione dei lavoratori, Vi chiediamo di precisare se gli stessi saranno selezionati direttamente dalla stazione appaltante.

- **Risposta a 7° quesito:**

L'attività di ricerca e selezione di eventuali lavoratori in somministrazione è a carico dell'Appaltatore; l'individuazione dei lavoratori eventualmente da contrattualizzare sarà a cura della stazione Appaltante.
